



associazione nazionale allevatori suini

IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (SISTRI)

Il Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) classifica i rifiuti distinguendoli tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. I rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali sono rifiuti speciali (art. 184, comma 3, D. Lgs. 152/2006) e si distinguono a loro volta in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti speciali non pericolosi sono ad esempio le materie plastiche, gli imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo, gli effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici, ecc.

I rifiuti speciali pericolosi sono, nel caso specifico di un allevamento, i rifiuti legati allo svolgimento delle attività veterinarie da cui possano derivare infezioni o le sostanze chimiche pericolose e anche gli oli esauriti, le batterie esauste, i veicoli da rottamare.

Sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti i sottoprodotti di origine animale, quali ad esempio le carcasse degli animali ed i materiali fecali utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali per la produzione di biogas.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, istituisce un sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Questo Decreto Ministeriale è stato recentemente modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 febbraio 2010) che, tra l'altro, ha prorogato di 30 giorni i termini di iscrizione fissati in precedenza. Pertanto attualmente, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI:

- 1) Entro il 30 marzo 2010:
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (incluse le imprese che trasportino i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg o 30 litri al giorno) che abbiano più di 50 dipendenti;
- 2) Dal 13 febbraio al 28 aprile 2010:
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (incluse le imprese che trasportino i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg o 30 litri al giorno) che occupino fino a 50 dipendenti;

Non sono invece obbligati, ma possono aderire volontariamente al SISTRI a partire dall'11 agosto 2010:

- a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cc. che producano rifiuti non pericolosi;
- b) le imprese che esercitino la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Tuttavia, i produttori che conferiscano i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono assolvere agli obblighi di tracciabilità attraverso il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento che, naturalmente, è tenuto ad iscriversi al SISTRI. I produttori sono comunque obbligati all'iscrizione al SISTRI, fatta eccezione per gli imprenditori agricoli che trasportino e conferiscano i propri rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i 30 kg o i 30 litri. I loro dati saranno inseriti nel sistema direttamente dal gestore del servizio di raccolta pubblico con il quale gli imprenditori agricoli abbiano convenzione.

Per iscriversi sono disponibili le seguenti modalità:

- A) on-line collegandosi al portale www.sistri.it, oppure compilando la modulistica disponibile sul portale ed inviandola all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it;
- B) via fax spedendo la modulistica disponibile sul portale al n. 800050863;
- C) telefonicamente attraverso il numero verde 800003836.

Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, agli iscritti vengono consegnati un dispositivo elettronico per l'accesso al sistema informatico e un dispositivo elettronico da installare su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti con la funzione di monitorarne il percorso (black box). Tale dispositivo dovrà essere installato da apposite officine autorizzate.

Gli iscritti al SISTRI dovranno pagare un contributo annuo da determinarsi in base alla seguente tabella:

CONTRIBUTO ANNUO PRODUTTORI/DETTENTORI		
Addetti per unità locale	Contributo pericolosi	Contributo non pericolosi
< 10	120€	60€
da 11 a 50	180€	90€
da 51 a 250	300€	150€
da 251 a 500	500€	250€
> 500	800€	400€

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano la produzione di entrambi (rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi).

I trasportatori di propri rifiuti si devono iscrivere sia come produttori sia come trasportatori di propri rifiuti. A titolo di esempio, si riporta nel seguito il caso più frequente per gli imprenditori agricoli.

	Trasporto di propri rifiuti non pericolosi	Trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg/lt. al giorno
CONTRIBUTO TRASPORTATORI	0 €	0 €
CONTRIBUTO MEZZO DI TRASPORTO	100 € a veicolo fino a 2 veicoli 150 € a veicolo oltre i 2 veicoli	100 € a veicolo fino a 2 veicoli 150 € a veicolo oltre i 2 veicoli

Il pagamento potrà essere effettuato presso la Posta o il proprio Istituto di Credito. Successivamente al pagamento, bisognerà comunicarne gli estremi al SISTRI via fax (al numero 800050863) o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it.

Ci sono alcune categorie di produttori che, pur essendo obbligate ad iscriversi al SISTRI, possono adempiere ai nuovi obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti tramite le loro associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale e le relative articolazioni territoriali o attraverso società di servizi delle stesse organizzazioni.

Si tratta delle seguenti categorie di imprenditori:

- imprese che raccolgano e trasportino i propri rifiuti pericolosi;
- **gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 cc con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 € e che producano rifiuti pericolosi; (che non rientrano nella deroga sopra descritta, prevista per chi conferisca meno di 30 kg/lt al gestore pubblico, N.d.R.)**
- **i soggetti la cui produzione annua non ecceda le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi;**
- i soggetti che possono aderire al SISTRI su base volontaria

Le associazioni delegate provvederanno alla compilazione delle schede informative del SISTRI, ma la responsabilità di tali informazioni rimane a carico del delegante. Il modello di delega è pubblicato sul sito www.sistri.it.

Infine, il Decreto precisa che entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti già tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), dovranno comunicare al SISTRI le seguenti informazioni relative al periodo del 2010 precedente all'operatività del SISTRI (N.B.: il SISTRI diventerà operativo il 13 luglio per i soggetti di cui al punto 1) e dal 12 agosto per i soggetti obbligati di cui al punto 2) di cui sopra):

- a) quantitativo totale dei rifiuti annotati in carico sul registro di carico e scarico, suddiviso per codice CER (Codice europeo dei Rifiuti);
- b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- c) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Fino alla piena operatività del nuovo sistema tutti i produttori saranno tenuti ad assolvere ai previgenti obblighi di legge per lo smaltimento dei rifiuti.